

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2021 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 19.09.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 19.09.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 19.09.2021 al 08.12.2021	2	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 19.09.2021 al 08.12.2021	2	15

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 19.09.2021 al 08.12.2021– Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. Se entro il 15.11.2021 non sarà registrato il prelievo di almeno l'80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.	1	10
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 19.09.2021 al 30.12.2021	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 19.09.2021 al 31.01.2022 con limitazione dal 09.12.2021 al 31.01.2022 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dell'ATC.	2	Non previsto

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 19.08.2021 al 12.09.2021 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, dal 19.09.2021 al 02.10.2021 compreso, la caccia vagante in ATC alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia è consentita alla sola migratoria con appostamento fisso e temporaneo.

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2021 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Fatte salve le limitazioni di cui al punto precedente, dal 01.01.2022 al 31.01.2022 la beccaccia e il beccaccino sono cacciabili esclusivamente nei giorni di sabato e domenica su tutto il territorio dell'ATC Unico.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, codone, fischione, folaga, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, cornacchia grigia, cornacchia nera, ghiandaia e tordo sassello. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 19.09.2021 al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 19.09.2021 al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 19.09.2021 al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	15

	Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina		
STARNA (Perdix perdix)	Mercoledì e domenica Zona B Dal 19.09.2021 al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	15
LEPRE COMUNE (Lepus europaeus)	Mercoledì e domenica Zona B dal 19.09.2021 (nel CAC4 dal 03.10.2021) al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro l'80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)
FAGIANO (Phasianus colchicus)	Mercoledì e domenica Zona B Dal 19.09.2021 al 28.11.2021 Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	20
VOLPE (Vulpes vulpes)	Mercoledì, sabato e domenica Zona B dal 19.09.2021 al 30.01.2022 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 28.11.2021, sino al 30.01.2022, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC	2	Non previsto

	Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021		
--	---	--	--

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5**, dal 21.08.2021 al 12.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 21.08.2021 al 15.09.2021 (periodo addestramento cani da seguita e cani da ferma), esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 7** dal 22.08.2021 al 12.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 6** dal 18.08.2021 al 18.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 01.09.2021 al 15.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC :	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	Dal 05.09 al 22.09.2021	Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 05.09 al 15.09.2021	Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 05.09 al 29.09.2021	Dal 05.09 al 29.09.2021
n. 5 – Sebino	Dal 05.09 al 15.09.2021	Dal 05.09 al 15.09.2021
n. 6 – Valle Trompia	Dal 05.09 al 15.09.2021	Dal 05.09 al 15.09.2021
n. 7 – Valle Sabbia	Dal 05.09 al 15.09.2021	Dal 15.09 al 29.09.2021
n. 8 – Alto Garda	Dal 01.09 al 15.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 01.09 al 15.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: nella Zona B dei CAC n. 2, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 è vietata il lunedì e, oltre ad aprile e maggio, anche nel mese di giugno.

3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

3.3. ALTRE DISPOSIZIONI

In zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 03.10.2021 al 28.11.2021, nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. 16/2003.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 19.09.2021 al 30.12.2021.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 19.09.2021 al 30.12.2021 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 19.09.2021 al 30.12.2021. Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è consentita anche dal 01.01.2022 al 30.01.2022, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 30.12.2021.

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia n. 2465 del 26.02.2020. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 28.11.2021 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).

- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.

- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:

- o zona della Val Malga in Comune di Sonico;

- o zona di Sant'Antonio, Piz Trè e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;

- o zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 07.11.2021 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- Limitatamente alla zona A, è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico.

- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).

- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 8

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;

- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2021 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;

- l'utilizzo del cane per la caccia vagante all'avifauna migratoria sino al 30.09.2021 compreso, fermo restando che il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria, non può utilizzare il cane in Zona A di maggior tutela;

- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.
- Del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
- Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 30.12.2021 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 01.12.2021 al 30.12.2021
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cervenò, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5	Tutto il comparto A

Sebino	
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura *"a soli fini statistici"* la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

3.4. VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17 e con i valichi Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola, istituiti con D.c.r. 10 settembre 2020 - n. XI/1396.

Per la conferma dei valichi montani preesistenti, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei **siti Rete Natura 2000** sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nel mese di gennaio 2022, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati.